

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 ottobre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2010, n. 3.

Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4.

Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2. Pag. 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 62.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010). Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 63.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010. . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 64.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 65.

Istituzione della riserva naturale regionale «Adelasia» nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 66.

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti» e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime). Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 33.

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)». Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2009, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010). Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2009, n. 12.

Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2010 e bilancio triennale 2010-2012. Pag. 18



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 novembre 2009, n. 49.

**Modifiche al decreto del Presidente della Provincia
28 settembre 2007, n. 52, recante Regolamento di esecu-
zione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3 - impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili.** Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 novembre 2009, n. 51.

Regolamento sui sistemi di fissaggio. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 novembre 2009, n. 52.

**Modifica del regolamento sulla formazione delle guide
alpine - guide sciatori.** Pag. 19

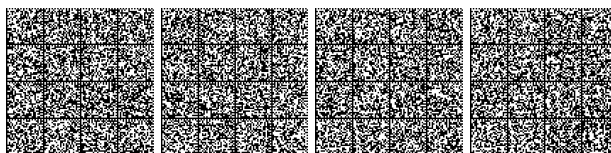
REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 75.

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale
2009.** Pag. 20

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 76.

Commissione regionale per le pari opportunità. Pag. 38



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2010, n. 3.

Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
n. 7 del 16 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali diretti alla conservazione, al miglioramento, allo sviluppo e alla cura delle foreste, al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni ecologiche e protettive e la loro dimensione culturale e sociale. Gli aiuti sono concessi in conformità a quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01), del 27 dicembre 2006, relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

2. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o in interventi diretti. L'intensità degli aiuti è calcolata inequivalente sovvenzione lorda.

3. Possono accedere agli aiuti i titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive, siano essi soggetti pubblici o privati, singolarmente o in forma associata, e gli altri soggetti indicati nella presente legge.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), la concessione degli aiuti di cui alla presente legge spetta alla Regione.

Art. 2.

Valorizzazione, manutenzione e cura delle foreste

1. Al fine di preservare, rafforzare o ripristinare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste e sostenere la loro biodiversità, possono essere concessi aiuti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti, impianti, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e direzione lavori dei predetti interventi;

b) interventi di imboschimento, ad esclusione degli imboschimenti con specie coltivate a breve termine, diretti all'aumento della copertura forestale, in particolar modo quando si tratti di interventi volti ad ovviare a problematiche di dissesto superficiale e di erosione, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi liberamente accessibili al pubblico e alla promozione della funzione protettiva delle foreste.

2. La Regione può provvedere direttamente, tramite la struttura regionale competente in materia di foreste, di seguito denominata struttura competente, ad eseguire le iniziative di cui al comma 1, qualora per motivata necessità sia opportuno intervenire urgentemente a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria ed idrogeologica dei popolamenti forestali su superfici di estensione elevata.

3. Possono essere concessi aiuti anche per gli interventi finalizzati alla formazione di titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, ivi compresi quelli concernenti la predisposizione di piani aziendali, piani di gestione forestale e gli studi di fattibilità, nonché alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere, purché tali iniziative soddisfino le condizioni di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi sino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 3.

Iniziativa per la valorizzazione della multifunzionalità delle foreste

1. Al fine di garantire le funzioni ecologiche, paesaggistiche, protettive e ricreative delle foreste, possono essere concessi aiuti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) costruzione, miglioramento e manutenzione di strade forestali e di altre infrastrutture dirette a garantire la multifunzionalità delle foreste con particolare riguardo all'accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per fini ricreativi, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), e le eventuali ulteriori limitazioni specificamente previste per esigenze di sicurezza o per garantire la salvaguardia delle aree maggiormente sensibili dal punto di vista ambientale;

b) ripristino e manutenzione di sentieri, di elementi caratteristici del paesaggio e di habitat naturali per gli animali;

c) realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione inerenti alle foreste, purché non contenenti riferimenti a prodotti o produttori determinati, né promozione di prodotti regionali o statali;

d) acquisto di superfici forestali destinate o da destinare, nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale, integralmente a zone di protezione naturale.

2. La Regione può provvedere direttamente, tramite la struttura competente, ad eseguire le iniziative di cui al comma 1, sulla base dei criteri da definire con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 9, comma 1.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi sino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 4.

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi

1. Al fine di preservare il patrimonio forestale e garantirne il mantenimento delle sue funzioni, possono essere concessi aiuti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie;

b) interventi volti a mitigare gli effetti provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi;

c) interventi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine della struttura competente ai fini della lotta contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi.



2. Per quanto concerne l'introduzione di mezzi preventivi a difesa e tutela dei boschi dagli incendi, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) costruzione, sistemazione e ripristino di viabilità forestale con funzioni antincendio;

b) realizzazione di ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

c) costruzione, sistemazione e ripristino di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni e impianti idraulici loro annessi, infrastrutture per la lotta aerea agli incendi boschivi.

3. La Regione, al fine di prevenire o limitare possibili danni gravi ed estesi al patrimonio forestale, può provvedere direttamente, tramite la struttura competente, a realizzare su proprietà pubblica o privata, le iniziative di cui ai commi 1 e 2, qualora per motivata necessità sia opportuno intervenire urgentemente a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria ed idrogeologica dei popolamenti forestali.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi sino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e istruttoria

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui alla presente legge sono presentate alla struttura competente.

2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande, ne valuta l'ammissibilità e dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la concessione o il diniego degli aiuti.

3. Le iniziative ammesse ad aiuto devono essere avviate successivamente all'adozione del relativo provvedimento di concessione.

4. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 6.

Vincolo di destinazione e di alienazione

1. I beneficiari non possono mutare la destinazione o l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni oggetto di aiuto, separatamente dall'azienda, prima che siano decorsi:

a) cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di impianti ed attrezzature mobili;

b) quindici anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di impianti ed attrezzature fissi ovvero di interventi relativi a beni immobili.

2. A richiesta del beneficiario, la Giunta regionale, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, la cessione dei beni oggetto di aiuto ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica.

Art. 7.

Controlli

1. Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, la struttura competente effettua controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente ai luoghi interessati e prendere visione della documentazione necessaria.

Art. 8.

Revoca

1. La struttura competente dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la revoca degli aiuti qualora il beneficiario contravenga agli obblighi previsti dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi della medesima. In particolare, gli aiuti sono revocati qualora il beneficiario:

a) violi i divieti di cui all'art. 6, comma 1;

b) non ultimi le iniziative concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;

c) non ultimi le iniziative concernenti beni immobili entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 9, comma 1, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di concessione.

2. L'aiuto è inoltre revocato qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini dell'ottenimento del medesimo, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'aiuto, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'aiuto eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 9.

Rinvio

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell'aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dell'aiuto.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui € 2.433.000 per l'anno 2010 e in annui € 2.933.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nell'Area omogenea 1.14.05 (Tutela risorse forestali e faunistiche) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) per annui € 1.200.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.1. (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste) dell'allegato 2/B al bilancio medesimo;

b) nell'UPB 1.14.05.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per € 1.233.000 per l'anno 2010 e annui € 1.733.000 per gli anni 2011 e 2012.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° febbraio 2010

ROLLANDIN

10R1047



LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4.

Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 2 marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI COSTI DELL'ENERGIA
ELETTRICA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane per l'elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, la presente legge disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale, come risultanti dalla residenza anagrafica, ubicate in Valle d'Aosta.

2. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta, sul costo relativo alla componente energia, determinato periodicamente, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata all'art. 1, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un limite massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che svolgono attività di vendita sul mercato valdostano e che hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il limite di cui al comma 1 è derogabile qualora gli utenti comprovino, allegando idonea documentazione, che la maggior potenza è necessaria al funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilità ad uso di soggetti diversamente abili o di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita di persone che versano in gravi condizioni di salute.

Art. 3.

Applicazione dello sconto

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, apposita domanda conforme al modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e a comunicare per iscritto, senza ritardo, ogni mutamento dei predetti requisiti.

2. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, riconoscono il beneficio con decorrenza dalla data della domanda, mediante accredito effettuato non oltre la terza bolletta successiva alla medesima data.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Fatta salva la diversa volontà da parte delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, da comunicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate per tre anni, a far data dal 1° gennaio 2010, le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 38, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e 8 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese). In tal caso, sono fatte salve le domande già presentate alle predette imprese e lo sconto di cui all'art. 2, comma 1, è applicato a far data dal 1° gennaio 2010 mediante accredito effettuato non oltre la terza bolletta successiva alla medesima data.

2. In deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 2, lo sconto di cui all'art. 1, comma 2, si applica, a far data dal 1° gennaio 2010, agli utenti che presentino la relativa domanda entro il 30 giugno 2010.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 38 della legge regionale n. 9/2008 e 8 della legge regionale n. 1/2009.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui € 2.000.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.08.02.11 (Altri interventi di assistenza sociale) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.3. (Contenimento dei costi dell'energia elettrica) dell'allegato 2/A al medesimo bilancio.

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

*Capo II*MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO
2010, N. 2, E DISPOSIZIONE FINALE

Art. 7.

Modificazione all'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2

1. Al termine del primo periodo del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), le parole: «per un importo pari al dovuto per l'annualità 2009» sono soppresse.



Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 febbraio 2010

ROLLANDIN

10R1048

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 62.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 24 del 30 dicembre 2009)

(Omissis).

Art. 6.

Programma straordinario di investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma

1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione Liguria concede, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti gestori del servizio terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, contributi in conto capitale di euro 2.000.000,00 annui, per la durata di venti anni, per l'effettuazione dei seguenti interventi:

a) l'acquisto di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone;

b) l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature.

2. Al fine di garantire il necessario equilibrio secondo le occorrenze connesse all'espletamento dei servizi, i contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono ripartiti tra le aziende liguri esercenti il servizio di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate nel 2008 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale). art. 31, commi 2 e 3).

3. Le risorse finanziarie di cui al presente art. possono essere utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14. (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

4. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui al presente art. sono vincolati ad uso di servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Allo scadere del contratto di servizio con l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale, in caso di cambiamento del soggetto gestore, i mezzi ed i beni acquisiti con i contributi regionali di cui al presente art. sono messi a disposizione del nuovo soggetto gestore a titolo gratuito.

6. Il bando di gara per l'assegnazione del servizio definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al

nuovo soggetto subentrante la disponibilità dei mezzi e dei beni acquisiti con il contributo di cui al presente articolo.

7. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di contributo di cui al comma 1 al soggetto che ha sostenuto l'investimento.

Art. 7.

Fondo di riequilibrio delle Comunità Montane

1. Per l'anno 2010 il Fondo di riequilibrio di cui all'art. 8 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità montane) è finanziato con euro 3.000.000,00.

Art. 8.

Piani di rientro delle Comunità Montane

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire piani di rientro dei crediti vantati nei confronti delle Comunità montane e maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'entità dei crediti di cui al comma 1 è determinata dalla quota capitale maggiorata degli interessi legali se dovuti. I recuperi di contributi erogati in ragione della delega di funzioni amministrative disposta da provvedimenti regionali sono esenti dall'applicazione di interessi.

3. I piani di rientro di cui al comma 1 hanno una durata massima di anni quindici e si attuano mediante il pagamento entro il 30 aprile di ogni anno di quote annuali, comprensive degli interessi legali secondo quanto previsto dal comma 2.

4. In mancanza dell'erogazione da parte delle Comunità montane della quota annuale di cui al comma 3, la Regione provvede al recupero della stessa, mediante compensazione a valore sui trasferimenti ordinari di natura corrente a favore delle Comunità montane medesime.

Art. 9.

Intervento straordinario di recupero del patrimonio culturale della Regione Abruzzo

1. La Regione Liguria contribuisce all'opera di recupero del patrimonio artistico culturale della Regione Abruzzo gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Tal fine finanzia l'intervento di consolidamento strutturale e di restauro del Santuario di Santa Maria a Roio (L'Aquila), edificio compreso nell'elenco dei monumenti proposti per «adozione» dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

3. Il contributo è fissato in euro 300.000,00 per cinque annualità.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione e liquidazione del contributo.

Art. 10.

(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), e art. 7, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 48 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per l'anno 2010 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007-2008 di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), ed all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 48/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 11.

Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2008, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di euro 16,00.

2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

Art. 12.

Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2010, restano determinati nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese correnti.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

10R1120

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 63.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 24 del 30 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1121

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 64.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 24 del 30 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1122

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 65.

Istituzione della riserva naturale regionale «Adelasia» nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 24 del 30 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA

LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

RISERVA NATURALE REGIONALE DELL'ADELASIA

Art. 1.

Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la riserva naturale regionale dell'Adelasia.

2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.

3. I territori così individuati sono classificati «riserva naturale regionale» per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale regionale dell'Adelasia ha in particolare i seguenti scopi:

a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;

c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area.



Art. 3.

Gestione della riserva dell'Adelasia

1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia è affidata alla provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:

a) l'elaborazione e l'adozione del piano di gestione di cui all'art. 4;

b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell'art. 5, comma 2;

c) la promozione di azioni e l'attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell'area protetta;

d) la redazione della relazione annuale prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

e) l'attuazione delle direttive impartite dalla regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

3. In qualità di ente gestore della riserva, la provincia resta comunque soggetta all'osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.

4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Piano di gestione

1. Il piano di gestione è lo strumento per l'attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.

2. Il piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.

3. Il piano di gestione è adottato dall'ente gestore d'intesa con il comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la giunta regionale approva il piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 5.

Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 42 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna, nella riserva naturale dell'Adelasia è vietato:

a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel piano di gestione per la realizzazione

e l'adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell'ente gestore, per la fruizione, per l'esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilità;

b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;

c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;

d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

e) abbandonare rifiuti;

f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico di cui all'art. 43 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;

i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria);

j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall'ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l'agibilità dei percorsi;

k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.

2. L'ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 33 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla presente legge.



TITOLO II
NORME FINALI

Art. 7.

Disposizioni transitorie e di raccordo

1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all'art. 4, l'ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all'art. 29 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni

1. All'art. 33, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «da lire 200.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 142,26 ad euro 1.422,60».

2. All'art. 33, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «da lire 50.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 35,57 ad euro 355,70».

3. All'art. 33, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «da lire 50.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 35,57 ad euro 355,70».

4. All'art. 33, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «da lire 50.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 35,57 ad euro 1.422,60».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale)

Giardini Botanici Hanbury)

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 è sostituita dalla seguente: «f) dal presidente del sistema turistico locale di riferimento, o suo delegato;».

2. Al comma 4 dell'art. 3 della medesima legge regionale n. 31/2000, dopo le parole «autorità statale» sono aggiunte le seguenti: «, un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative in provincia di Imperia,».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio per l'anno finanziario 2009 allo stato di previsione della spesa:

prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.104 «Gestione dei parchi e delle aree protette»;

iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.204 «Investimenti nei parchi e nelle aree protette»;

gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area III «Territorio» - alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa:

3.104 «Gestione dei parchi e delle aree protette»;

3.204 «Investimenti nei parchi e nelle aree protette».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2009

BURLANDO

10R1123

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 66.

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 24 del 30 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, in conformità all'ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, di seguito denominato «Regolamento» e alla normativa nazionale, le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e gli interventi per promuovere e favorire lo sviluppo, la competitività, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche della Liguria, al fine di concorrere:

a) all'incremento di redditività e competitività delle imprese del settore;

b) ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e dell'acquacoltura;

c) alla tutela della salute e alla corretta informazione dei consumatori;

d) alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

e) alla salvaguardia della biodiversità;

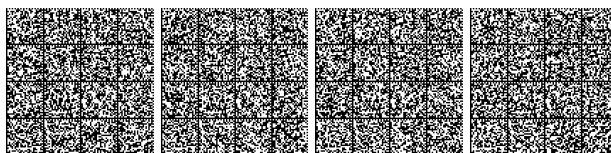
f) a promuovere l'integrazione della filiera con particolare riferimento alla filiera corta;

g) a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese del settore.

2. Ai fini della presente legge le norme sulla produzione biologica si applicano a:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;



c) prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al fondo europeo per la pesca;

d) mangimi;

e) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

f) lieviti utilizzati come alimenti o mangimi.

3. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Art. 2.

Termini e definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «produzione biologica», «biologico», «operatore» e «organismo di controllo» quanto indicato all'art. 2 del regolamento;

b) «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici», i prodotti che hanno conseguito la conformità alla disciplina dettata dal regolamento;

c) «azienda biologica», l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento, sull'intera azienda e per tutti i suoi prodotti;

d) «azienda mista», l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che ha convertito o ha in conversione al metodo biologico solo una parte della superficie aziendale;

e) «azienda in conversione», l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dall'art. 17 del regolamento, necessario per la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica.

Art. 3.

Procedure di assoggettamento al sistema di controllo

1. Gli operatori biologici che producono o preparano ai fini della commercializzazione i prodotti secondo i metodi di produzione biologica notificano l'inizio dell'attività alla Regione e all'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prescelto dall'operatore.

2. L'organismo di controllo comunica alla Regione l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal regolamento anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui art. 4.

3. Gli operatori biologici sono tenuti a notificare alla Regione e all'organismo di controllo prescelto, ogni variazione dei dati aziendali entro trenta giorni dal momento in cui la stessa si verifica e, con un anticipo di trenta giorni, la volontà di recedere dal sistema di controllo.

4. La struttura regionale competente definisce le modalità e le specifiche tecniche di trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4.

Elenco regionale degli operatori biologici

1. È istituito l'elenco regionale degli operatori biologici articolato nelle seguenti sezioni:

a) produttori agricoli;

b) produttori acquacoltori;

c) produttori di lieviti;

d) raccoglitori di prodotti spontanei;

e) preparatori o trasformatori.

2. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 3, comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo ai sensi dell'art. 3, comma 2.

3. I produttori compresi nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono distinti in «aziende biologiche», «aziende in conversione» ed «aziende miste».

4. La giunta regionale definisce le modalità di tenuta, aggiornamento annuale e pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 5.

Controlli e vigilanza

1. Le attività di controllo presso gli operatori iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 sono svolte dagli organismi di controllo autorizzati con le modalità e le procedure di cui all'art. 27 del regolamento.

2. La Regione esercita, entro i limiti delle proprie competenze, la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati ed operanti in Liguria.

3. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge organizza le attività di vigilanza:

a) individuando le strutture o i soggetti responsabili;

b) disciplinando le procedure operative;

c) prevedendo un piano annuale di attività.

Art. 6.

Forme associative di operatori biologici

1. La Regione riconosce, ai fini della presente legge, forme associative di operatori biologici costituite in forma di associazione, cooperativa, consorzio o società consortile e organizzazioni di produttori (OP) di ambito regionale riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85 recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati.

2. La giunta regionale definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento delle forme associative di cui al comma 1.

3. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione delle modalità e dei criteri di cui al comma 2, la giunta regionale riconosce forme associative di cui al comma 1 che documentino l'esercizio continuativo della propria attività negli ultimi cinque anni e che s'impegnino ad uniformarsi ai criteri di cui al comma 2 entro un anno dalla loro approvazione.

Art. 7.

Mercati biologici

1. Sono mercati biologici i mercati agricoli alla produzione, comunque denominati, autorizzati o istituiti dai comuni in cui siano ammessi esclusivamente operatori biologici che siano imprenditori agricoli o equiparati che soddisfino i requisiti previsti dal regolamento.

Art. 8.

Distretti e comprensori biologici

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di distretti e comprensori biologici al fine di:

a) favorire la coesione e la partecipazione degli attori della filiera biologica di un ambito territoriale delimitato e omogeneo;

b) valorizzare e sostenere produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti biologici;

c) favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle relative filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni culturali locali e della biodiversità agricola e naturale;

d) agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione previste dal regolamento e dalla normativa nazionale;

e) favorire i rapporti commerciali tra i soggetti della filiera.



2. Ai sensi della presente legge sono distretti biologici i sistemi produttivi locali a vocazione agricola ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche ed integrazioni, nei quali risulti significativa nell'ambito agricolo:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare ed industriale di prodotti con il metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie culturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) l'elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di limitare la contaminazione accidentale da organismi geneticamente modificati (O.G.M.), la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico.

3. Ai sensi della presente legge, sono comprensori biologici i comparti produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori, anche non necessariamente contigui, nei quali imprese condotte con il metodo biologico ed altre imprese, anche non biologiche ma vocate alla tutela ed alla valorizzazione dei prodotti tipici di qualità, dell'agricoltura sostenibile e della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità promuovono tra di loro accordi, senza vincolo di mutualità, per la pratica della migliore tradizione culturale e zootecnica del territorio anche al fine di evitare l'eventuale contaminazione accidentale da O.G.M..

4. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposite linee guida in cui stabilisce requisiti, modalità e criteri per l'individuazione, la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento dei distretti e dei comprensori biologici e l'utilizzo dei termini «distretto biologico» e «comprensorio biologico» o termini derivati.

5. Nei propri strumenti di programmazione, la Regione, compatibilmente con le norme nazionali e comunitarie, individua i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agro ambientale a progetti presentati da imprese, comuni o comunità montane ricadenti nel territorio dei distretti biologici.

Art. 9.

Consulta regionale per la produzione biologica

1. È istituita la consulta regionale per la produzione biologica, di seguito denominata «Consulta», con il compito di:

a) fornire indicazioni e valutazioni sulla situazione strutturale, tecnica ed economica relativa alle produzioni biologiche e sull'attività di controllo e vigilanza;

b) formulare proposte e pareri alla Regione in merito al settore dell'agricoltura biologica anche ai fini della programmazione agricola regionale.

2. Fanno parte della consulta rappresentanti designati dalle associazioni di operatori biologici più rappresentative a livello regionale, dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle associazioni cooperative agricole e della pesca più rappresentative a livello regionale, dai distretti biologici istituiti sul territorio regionale.

3. La giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della consulta.

4. La partecipazione alla consulta non comporta attribuzione di compensi e non determina nuovi o maggiori oneri.

Art. 10.

Attività della Regione

1. La Regione promuove, sostiene e attua specifici progetti per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri anche proposte dalle forme associative di cui all'art. 6.

2. La Regione realizza le seguenti attività:

a) studi e indagini di mercato e settore;

b) azioni informative e di educazione alimentare;

c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;

d) diffusione di conoscenze scientifiche;

e) pubblicazione di cataloghi o siti web.

3. La Regione promuove iniziative nei confronti delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e delle strutture sanitarie affinché nei servizi di ristorazione siano utilizzati prodotti biologici.

Art. 11.

Aiuti in esenzione

1. La Regione concede alle forme associative di operatori biologici riconosciute, di cui all'art. 6, aiuti fino all'80 per cento della spesa ammissibile nei limiti previsti dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, per le seguenti attività:

a) servizi di consulenza forniti da terzi, limitatamente a studi e indagini di mercato e settore;

b) azioni informative e di educazione alimentare;

c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;

d) diffusione di conoscenze scientifiche;

e) pubblicazione di cataloghi o siti web.

Art. 12.

Aiuti concessi in regime «de minimis»

1. La Regione concede ai distretti biologici di cui all'art. 8, comma 2, aiuti fino al 100 per cento delle spese ammissibili, nei limiti del regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, per la costituzione, per il funzionamento, per studi e indagini territoriali, per attività di promozione territoriale o studi per il miglioramento e la semplificazione del sistema di certificazione.

Art. 13.

Sanzioni

1. La Regione, in caso di infrazioni commesse dagli organismi di controllo e da operatori biologici operanti sul territorio regionale può adottare, in relazione all'osservanza delle prescrizioni del regolamento, anche congiuntamente, i seguenti provvedimenti:

a) proposta di revoca dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo inadempiente da b) parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) esclusione degli operatori, per i quali siano state accertate infrazioni, dagli aiuti comunitari previsti per i produttori biologici per l'annata agraria corrente e per quella successiva.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Restano valide le iscrizioni degli operatori biologici all'elenco regionale istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) fino alla data di approvazione del nuovo elenco di cui all'art. 4 in cui saranno automaticamente inseriti in fase di prima approvazione.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti al momento del loro avvio.



Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

prelevamento di euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

iscrizione di euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 13.107 «Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura».

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore dell'art. 11

1. Le disposizioni di cui all'art. 11 entrano in vigore dieci giorni lavorativi dopo la trasmissione alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea, di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto, come disposto dall'art. 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2009

BURLANDO

10R1124

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti» e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 24 del 30 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti») e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

1. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2002 le parole: «sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'art. 42, secondo comma, del

codice della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovate automaticamente sino al 31 dicembre 2015 indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza di questo termine si procederà in conformità alle disposizioni nazionali vigenti».

Art. 2.

Norma di prima applicazione

1. La durata delle concessioni di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 1/2002 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è automaticamente adeguata alla disposizione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2009

BURLANDO

10R1125

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 33.

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 52, 3° supp. ordinario del 31 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1082

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* 3° Supp. Ordinario al n. 52 del 31 dicembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

1. Al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è così sostituito: «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»;



b) al comma 1, dell'art. 1, le parole: «ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10, (Disciplina regionale dell'agriturismo)» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'art. 164 della legge regionale n. 31/2008»;

c) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «le attività definite dalla l.r. n. 10/2007: ed esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «le attività definite dall'art. 151 della legge regionale n. 31/2008»;

d) la lettera d) del comma 1, dell'art. 2 è così sostituita:

«d) attività agricole, le attività definite al punto 2 dell'allegato A) della legge regionale n. 31/2008 e dall'art. 2135 del codice civile, svolte da soggetti iscritti al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli»;

e) alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «e dall'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'art. 151; comma 2, della legge regionale n. 31/2008»;

f) alla lettera d) del comma 5 dell'art. 3, le parole: «ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 145 della legge regionale n. 31/2008»;

g) al punto 3 della lettera e) del comma 5 dell'art. 3, le parole: «di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 152 della n. 31/2008»;

h) ai punti 1 e 2 della lettera f) del comma 5 dell'art. 3, le parole: «di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 151, comma 2, della legge regionale n. 31/2008»;

i) al comma 2 dell'art. 6, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 27 giugno 2007»;

j) al comma 3 dell'art. 8, le parole: «della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo X della legge regionale n. 31/2008»;

k) al comma 1 dell'art. 10 le parole: «L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito, all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007, ...», sono sostituite dalle seguenti: «L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito all'art. 157, della legge regionale n. 31/2008:»;

l) al comma 3 dell'art. 10, le parole: «di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 157, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 31/2008»;

m) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: «tra prodotti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «tra i prodotti di cui all'art. 157; comma 1, lettera b) della legge regionale n. 31/2008»;

n) al comma 5, dell'art. 10, le parole: «di cui all'art. 8, comma 2; della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 157, comma 2, della legge regionale n. 31/2008»;

o) il comma 6 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«6. il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di un giorno e i giorni di apertura settimanali sono quelli riportati sul certificato di cui all'art. 5. Per un massimo di quindici giorni o di quindici eventi programmati all'anno, è consentito derogare al limite di pasti giornalieri, fatto salvo quanto previsto dal presente, articolo per l'utilizzo dei prodotti. Le giornate e gli eventi programmati sono comunicati al comune con almeno un mese di anticipo.»;

p) al comma 1, dell'art. 12, le parole: «dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 156, comma. 1, della legge regionale n. 31/2008»;

q) al comma 6, dell'art. 13, le parole: «dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 156, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»;

r) comma 1, dell'art. 15, le parole: «previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'art. 152 della l.r. n. 31/2008»;

s) al comma 1, dell'art. 16, dopo le parole: «ragione sociale della società» sono inserite le seguenti: «o il trasferimento dell'attività»;

t) al comma 2 dell'articolo 16:

1) le parole: «Il trasferimento dell'attività che comporta» sono sostituite dalle seguenti: «Le modifiche e i trasferimenti che comportino»;

2) le parole: «è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;

u) comma 1 dell'art. 17, le parole: «di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 162 della l.r. n. 31/2008»;

v) alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 17, le parole: «di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 163, comma 3, della legge regionale n. 31/2008»;

z) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 17:

1) le parole: «di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 157 della legge regionale n. 31/2008»;

2) le parole: «dall'art. 8 della legge regionale, n. 10/2007» sono soppresse;

3) le parole: «di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 163, comma 3, della legge regionale n. 31/2008».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2009

ROSSONI

10R1083



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2009, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010).

(Pubblicata nel supplemento n. 1
al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
n. 1/1-II del 5 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico registro automobilistico dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della presente legge, sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso.»

2. Il comma 6-ter dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 l'aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.»

3. I commi 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, 6-octies e 6-nonies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 2.

Modifiche della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate».

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono maggiorate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «cento per cento».»

Art. 3.

Norma transitoria

1. La modifica del regolamento di esecuzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, dovrà essere adottata entro il 30 giugno 2010.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-ter. Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale di interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone.»

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. L'organismo pagatore è autorizzato a rimborsare l'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi all'interno del fondo FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e a liquidare gli aiuti supplementari provinciali, nei limiti autorizzati dalla Commissione europea con il Programma di sviluppo rurale del fondo FEASR, attingendo, in entrambe le ipotesi, ai fondi che saranno annualmente stabiliti con la legge finanziaria attraverso la medesima gestione di cassa di cui al comma 3. Possono essere utilizzate le risorse giacenti, quale quota di cofinanziamento provinciale presso la gestione di cassa già citata.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

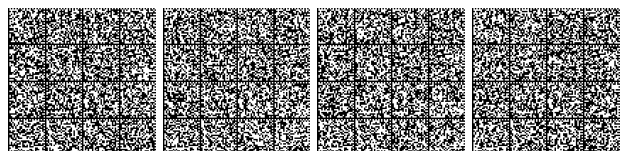
Art. 6.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2010 tabelle A e B

1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2010 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

2. Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2010 e per il quadriennio 2011-2014 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2011 al 2014 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

3. Per le finalità indicate al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2010 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2010-2014, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2011 al 2014 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2010.



Art. 7.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l'anno finanziario 2010 come segue:

- a) fondo ordinario: 262.250.549,00 euro (unità previsionale di base - UPB 26100);
- b) fondo per investimenti: 68.622.640,00 euro (UPB 26200);
- c) fondo per ammortamento mutui: 74.000.000,00 euro (UPB 26205);
- d) fondo perequativo: 3.000.000,00 euro (UPB 26100);
- e) fondo di rotazione per investimenti: 80.000.000,00 euro (UPB 26200).

2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 1.220.878,43 euro, è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima gravano sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2029 incluso.

Art. 8.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva per l'anno 2010 per il comparto del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2010 e di 52 milioni di euro all'anno per gli anni 2011 e 2012.

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, per la contrattazione collettiva per l'anno 2009 per i comparti ivi indicati, a carico dell'esercizio finanziario 2009, è trasferita per una quota di 19,9 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2010. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2009 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, recante «Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni»

1. Per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, è determinato a carico del bilancio 2010 uno stanziamento di 11 milioni di euro (UPB 07200).

Art. 10.

Progetto di produzione e distribuzione di idrogeno

1. Per la realizzazione del progetto di produzione e distribuzione di idrogeno tratto da fonti rinnovabili, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere all'Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano scarl un contributo nella misura massima di 500.000,00 euro (UPB 19215) all'anno per tre esercizi finanziari consecutivi.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante «Tutela del paesaggio»

1. Dopo l'articolo 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18-ter (Partecipazione della Provincia alla Fondazione UNESCO, concernente le Dolomiti). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO, senza scopo di lucro, in riconoscimento

del valore di tali montagne per l'Alto Adige. La fondazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali.

2. Lo statuto della fondazione è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere una adeguata rappresentanza della Provincia negli organi della fondazione.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione. Per questa finalità è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio 2010 (UPB 25210) la spesa massima di 150.000 euro.

4. Dopo l'approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo della fondazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere annualmente alle spese per l'amministrazione e la gestione della fondazione.

5. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali, attrezzature e arredamento.

6. La spesa a carico degli anni successivi verrà autorizzata con la legge finanziaria annuale.»

Art. 12.

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

1. È istituita l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia (ASSE).

2. L'Agenzia è ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

3. L'Agenzia:

a) gestisce gli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere demandati da specifiche norme;

b) gestisce ed eroga eventuali finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.

4. La Provincia è autorizzata a trasferire in proprietà ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all'espletamento delle attività dell'Agenzia, nonché a mettere a disposizione il proprio personale. Le altre spese per il funzionamento nonché quelle per l'erogazione degli interventi di competenza dell'Agenzia sono a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.

5. L'Agenzia può contrarre finanziamenti bancari ed attivare ogni altra forma di ricorso al mercato finanziario consentita dalla legge. L'Agenzia svolge altresì ogni altra operazione funzionale o accessoria alla realizzazione delle finalità indicate dal presente articolo e al reperimento delle risorse necessarie, ivi incluso il rilascio di garanzie.

6. L'Agenzia può assumere partecipazioni in società di capitali, funzionali al perseguimento delle finalità indicate dal presente articolo.

7. Per i fini previsti al comma 3, lettera a), è attribuita all'Agenzia la gestione dei fondi di assistenza e previdenza integrativa. Ogni entrata connessa con l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è versata direttamente all'Agenzia. Per i fini previsti al comma 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l'Agenzia attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.

8. La Giunta provinciale approva lo statuto dell'Agenzia e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento degli incarichi di volta in volta conferiti dalla Provincia all'Agenzia.

Art. 13.

Consorzio di garanzia unico

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla legislazione comunitaria, la Provincia autonoma di Bolzano favorisce l'incremento dei fondi di garanzia e il processo di concentrazione delle cooperative di garanzia fidi, aventi sede sul territorio provinciale e riconosciute dalla Provincia in base alla legislazione vigente.



2. Beneficiario delle agevolazioni previste dal presente articolo è un nuovo Consorzio di garanzia nascente dalla fusione delle cooperative di garanzia aventi sede sul territorio provinciale e riconosciute dalla Provincia in base alla legislazione vigente, al quale potranno aderire anche soggetti privati o pubblici conformemente alle disposizioni statali e provinciali in materia.

3. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a contribuire al fondo rischi del nuovo Consorzio di garanzia di cui al comma 2. Il contributo provinciale deve comunque consentire una congrua partecipazione dei privati.

4. La domanda di contributo per l'integrazione del fondo rischi viene presentata secondo criteri da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Il nuovo Consorzio di garanzia di cui al comma 2 è tenuto a:

a) sottoporre ad approvazione della Giunta provinciale l'atto costitutivo, lo statuto e le sue eventuali modifiche successive;

b) includere nel consiglio di amministrazione funzionari dell'amministrazione provinciale con diritto di voto nella misura di un quarto del totale dei componenti, nonché ad accettare la nomina da parte dell'amministrazione provinciale di un componente effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci e di un componente con funzioni di presidente nel collegio dei probiviri;

c) devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, il residuo derivante dalla liquidazione del fondo rischi ad iniziative a favore dell'economia che verranno stabilite dalla Giunta provinciale.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2010 una spesa di 2,5 milioni di euro (UPB 19220).

Art. 14.

Fondo del Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a dotare il fondo consortile del «Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero» fino ad una spesa massima di 200.000,00 euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2010 (UPB 25205).

Art. 15.

Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica e copertura finanziaria

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nell'esercizio finanziario 2010 (UPB 27120) è stabilita in 100 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.390.323.654,24 euro a carico dell'esercizio finanziario 2010, derivanti dall'articolo 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e dal presente articolo 15, comma 1, della presente legge, nonché alla copertura della minore entrata derivante dall'articolo 1, comma 2, stimata in 4,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede con corrispondenti quote delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2010.

3. Alla copertura degli oneri per complessivi 557.146.393,86 euro a carico degli esercizi finanziari 2011 e 2012, derivanti dall'articolo 6, comma 1 (tabella A), e dall'articolo 7, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, dall'articolo 6, comma 2 (tabella B), e dagli articoli 8 e 10, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2011-2012 nel bilancio triennale 2010-2012.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

«4. Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l'amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.»

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma: «8-bis. Le spese in conto capitale in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, possono essere ripartite in più esercizi. In tal caso gli impegni possono essere assunti per un periodo pluriennale a carico degli esercizi successivi.»

3. Il comma 4 dell'articolo 54-ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è abrogato.

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante «Disposizioni sulle acque»

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«6. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati secondo un programma pluriennale approvato annualmente dalla Giunta provinciale. I relativi contributi possono essere impegnati sul bilancio pluriennale.»

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati secondo un programma pluriennale approvato annualmente dalla Giunta provinciale. I relativi contributi possono essere impegnati sul bilancio pluriennale.»

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«6. La Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 20.»

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica»

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare annuo è inferiore al limite massimo fissato dalla Giunta provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesi-dentarie e, limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione del reddito familiare si applicano i criteri approvati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni e può anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1.»



Art. 20.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante «Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità».

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale, al fine di sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi che garantiscano il collegamento e i trasporti verso il territorio nazionale ed estero e la riduzione del traffico autostradale, può concedere aiuti e contributi ai soggetti giuridici operanti nei relativi settori del trasporto.».

Art. 21.

Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante «Servizi pubblici locali»

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Ai fini della presente legge si intendono quali soggetti privati anche le società a capitale interamente pubblico non organizzate nelle forme di cui all'articolo 3.».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è così sostituito:

«3. La rilevanza dell'attività ai sensi del comma 1, lettera c), è verificata in conformità alle norme ed ai principi comunitari nonché alla consolidata interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea.».

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, la cifra: «30» è sostituita dalla cifra: «40».

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, dopo le parole: «le condizioni,» sono inserite le parole: «i compiti operativi,».

Art. 22.

Modifiche della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante «Difesa dalle avversità atmosferiche»

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un fondo di dotazione. Tale fondo dovrà essere restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi.».

2. Dopo l'articolo 5-bis della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-ter (Disposizione transitoria). — 1. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 trova applicazione a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6.».

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale».

1. L'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1. — 1. Ai membri della Giunta provinciale è attribuita un'indennità di carica mensile determinata come segue:

a) al presidente della Provincia l'83% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento;

b) ai vicepresidenti della Provincia il 74% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento;

c) agli assessori effettivi il 65% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento.

2. Ai membri della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale è attribuita l'indennità di carica di cui al comma 1, lettera c), maggiorata dell'intera quota degli emolumenti, in base alla quale sono calcolate le percentuali di cui al comma 1.».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo».

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per la formazione e l'aggiornamento e per la stipula di assicurazioni delle guardie zoofile nonché per il rimborso degli interventi ordinati, la misura del contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Ugualmente per la sterilizzazione o castrazione di cani e gatti tenuti in asili per animali o canili il contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.».

Art. 25.

Abrogazioni e modifiche

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, è abrogato.

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, sono soppresse le parole: «devono avere almeno uno sportello in provincia di Bolzano».

3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, è soppresso.

4. Al comma 3 dell'articolo 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «e alle piste da sci».

5. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: «dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, e degli articoli 10 e 14» sono sostituite dalle parole: «dell'articolo 7-quater, dell'articolo 7-quinquies, commi 2 e 3, dell'articolo 10, dell'articolo 13 e dell'articolo 14».

6. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: «degli articoli 8, 9, 13 e 14» sono sostituite dalle parole: «dell'articolo 7-quater, dell'articolo 7-quinquies, dell'articolo 8, dell'articolo 9, dell'articolo 13 e dell'articolo 14».

7. Al numero 14 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa la quinta lineetta.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2009

DURNWALDER

(Omissis).

10R1292



LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2009, n. 12.

Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2010 e bilancio triennale 2010-2012.

(Pubblicata nel supplemento n. 1
al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
n. 1/I-II del 5 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, è approvato in 5.284.810 migliaia di euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, è approvato in 5.284.810 migliaia di euro.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2010, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Spese obbligatorie

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.

2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 2010 in 12,5 milioni di euro.

Art. 5.

Spese imprevidite

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.

2. La dotazione del fondo di riserva per spese imprevidite è determinata per l'anno finanziario 2010 in 10 milioni di euro.

Art. 6.

Variazioni di bilancio compensative per spese di personale

1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono indicati nell'allegato n. 5 al bilancio.

Art. 7.

Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE

1. L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi dell'allegato B all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.

Art. 8.

Gestione dei residui

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2009 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l'anno 2010. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e bilancio e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.

Art. 9.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La facoltà di cui all'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150 euro.

Art. 10.

Bilancio triennale 2010-2012

1. È approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il bilancio della Provincia per il triennio 2010-2012, allegato alla presente legge.

Art. 11.

Entrata in vigore

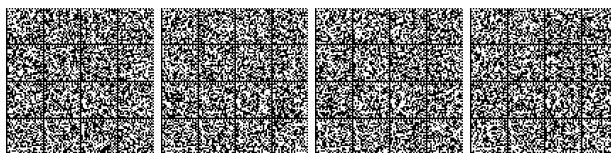
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2009

DURNWALDER

10R1293



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 novembre 2009, n. 49.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, recante Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 12 gennaio 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 ottobre 2009 n. 2455.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, è così sostituito:

«1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

impianti biogas 0,3 MW potenza nominale;

impianto di riscaldamento da massa biologica 1 MW potenza nominale;

impianti di cogenerazione a biomassa 1 MW potenza elettrica nominale;

impianti eolici nessuna limitazione;

pannelli fotovoltaici (solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere) 50 m² superficie pannelli;

pannelli solari termici (solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere) 50 m² superficie»;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 novembre 2010

DURNWALDER

10R1289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 novembre 2009, n. 51.

Regolamento sui sistemi di fissaggio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 15 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2554 del 19 ottobre 2009,

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto in provincia di Bolzano si applica il «Regolamento sui sistemi di fissaggio» di cui all'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 novembre 2009

DURNWALDER

(Omissis).

10R1294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 novembre 2009, n. 52.

Modifica del regolamento sulla formazione delle guide alpine - guide sciatori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 1° dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2571 del 26 ottobre 2009;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I corsi si sviluppano in un arco di due anni.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 novembre 2009

DURNWALDER

10R1480



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 75.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 54 del 18 dicembre 2009)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visti l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, e l'articolo 122, comma primo, della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere a, c), l), n) e z), e gli articoli 42 e 52 dello Statuto;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari);

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni);

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, l'articolo 94, commi 1 e 5, l'articolo 99, comma 2 e l'articolo 196, comma 1, lettere b) ed h);

Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Pro-ruga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia);

Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: «Disposizioni in materia di risorse idriche»);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);



Vista legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);

Vista legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale») e sezione VII (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 «Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della

legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»):

1. Nelle elezioni primarie e nelle elezioni regionali svoltesi nel 2005 mancarono parametri per commisurare i rimborsi dell'organizzazione dei servizi elettorali;

2. L'assenza di omogeneità nei rimborsi genera problemi di uniformità fra i vari comuni della Regione, di fronte all'equivalenza delle attività svolte;

3. Sia lo Stato che altre regioni hanno provveduto in tal senso (si vedano fra l'altro l'articolo 1, comma 2 del d.l. 3/2009 e l'articolo 64 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 28 «Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale»).

Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale»):

1. È necessario prolungare il termine di adeguamento, da parte dei regolamenti locali, al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009 n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale» relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale), in quanto è pendente la discussione, alla Prima commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, di proposte di legge in materia di polizia locale e coordinamento delle politiche per la sicurezza ex articolo 118, comma terzo, della Costituzione e (pdl 344 e 760 atti Senato);

2. Le suddette proposte di legge potrebbero incidere sulle materie oggetto dello stesso regolamento regionale ed è quindi opportuno evitare il doppio e ripetuto adeguamento dei regolamenti locali al d.p.g.r. 6/R/2009 e alle sue necessarie Modifiche a seguito di nuova normativa statale.

Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 «Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»):

1. È necessario intervenire sugli articoli 4 e 5 della l.r. 23/2007 per consentire la pubblicazione, nella prima parte del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT), delle leggi contestualmente agli atti di indirizzo politico collegati ad esse.

Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 «Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»):

1. La disciplina relativa a questa Autorità deve essere integrata con la previsione del rimborso a suo favore delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle sue attività istituzionali.

Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 «Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione»):

1. È necessario integrare la disposizione dell'articolo 3, comma 8, per chiarire che il ruolo del Presidente del Consiglio regionale in ordine alla definizione delle intese sussiste anche nel caso in cui l'intesa sia richiesta da leggi e regolamenti e non solo da statuti di organismi privati.

Per quanto concerne il capo I, Sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 «Riordino delle Comunità montane»):

1. È opportuno, a fini di conoscibilità dell'assetto attuale degli ambiti territoriali delle comunità montane, confermare in legge quelli delle Comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, oggi risultanti, a differenza degli altri ambiti, in atto amministrativo e, in tale contesto, è opportuno ribadire la piena validità degli atti adottati dalla Regione per la modifica degli ambiti territoriali e per la costituzione delle due comunità montane;



2. È necessario chiarire — sulla base di situazioni che si sono effettivamente presentate in fase applicativa — le norme dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 37/2008, che individuano i consiglieri che eleggono il rappresentante della minoranza consiliare e i consiglieri di minoranza, specificando altresì che i consiglieri eletti o nominati di diritto possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 «Cittadinanza di genere»):

1. Il tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere ha funzioni analoghe a quelle della concertazione e pertanto non appaiono congrue le procedure di nomina dei membri del tavolo di cui alla l.r. 5/2008 in quanto volte all'indicazione nominativa dei soggetti che dovrebbero farne parte, mentre ciò che rileva in un tavolo quale quello di cui trattasi sono le realtà istituzionali e associative che promuovono politiche di genere e di pari opportunità.

Per quanto concerne il capo I, sezione XVIII (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 «Disciplina del Difensore civico regionale»):

1. È necessario intervenire sul trattamento economico del Difensore civico regionale per correggere un errore materiale nella disciplina vigente sull'indennità a lui spettante e per definire con chiarezza le componenti dei rimborsi per gli spostamenti effettuati nello svolgimento della sua attività.

Per quanto concerne il capo I, sezione XIX (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 «Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana»):

1. Si ravvisa l'opportunità di prevedere specifici interventi del Consiglio regionale in materia di attività europee e di rilievo internazionale, fatto salvo il necessario coordinamento degli stessi con il piano integrato delle attività internazionali.

Per quanto concerne il capo I, sezione XX (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 «Legge di semplificazione e riordino normativo 2009»):

1. Gli impedimenti istituzionali derivanti dalla conclusione della legislatura non consentono, per la coincidenza temporale, il rispetto della scadenza perentoria prevista per la revisione dell'intera normativa regionale in ordine ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per ragioni di completezza ordinamentale la revisione viene estesa anche ai procedimenti amministrativi il cui termine di conclusione è previsto in atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale;

2. È necessario, anche alla luce della ridefinizione degli istituti operata dal legislatore nazionale, colmare una lacuna della l.r. 40/2009 in ordine alla disciplina dei pareri e delle valutazioni tecniche nell'ambito dei procedimenti amministrativi, procedendo di conseguenza all'abrogazione delle disposizioni, ormai superate, della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti;

3. È necessario, per completare la disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, prevedere anche l'ipotesi in cui nel procedimento sia necessaria l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale;

4. Le esigenze di celerità e snellezza di procedimenti amministrativi rendono opportuna una maggiore puntualizzazione dei casi di rappresentanza della Regione nelle conferenze di servizi.

Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 «Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese»):

1. È necessario adeguare la disciplina vigente alle nuove previsioni statutarie relative alla ripartizione di competenza degli organi regionali in ordine all'approvazione del programma di attività e dei bilanci preventivi e consuntivi;

2. Il quadro legislativo nazionale in materia di lavoro a tempo determinato rende necessario modificare la disciplina relativa all'assunzione del direttore tecnico al fine di garantire la corretta gestione aziendale.

Per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»):

1. Il reimpiego nelle buone pratiche agronomiche forestali dei residui ligneo-cellulosici dei tagli boschivi costituisce un'importante risorsa per arricchire il terreno di sostanza organica e minerale e pertanto appare necessario disciplinare, con norme regolamentari, modalità ecocompatibili di utilizzazione di tali residui;

2. La semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'uniformità dell'applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale costituiscono una priorità dell'azione regionale e a tal fine nel settore forestale si stabilisce che le province, le comunità montane e gli enti parco regionali prevedano l'utilizzo del Sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) operante all'interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

3. Al fine di superare possibili dubbi interpretativi in merito all'individuazione dell'ente competente nel caso di interventi e opere che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è necessario chiarire con una norma generale quanto già definito per i piani presentati da aziende ricadenti nel territorio di più enti, in modo da semplificare altresì gli adempimenti posti a carico del richiedente;

4. Alcune difficoltà nell'applicazione del sistema sanzionatorio per le violazioni alla normativa forestale rendono necessario enucleare due fattispecie di violazioni del regolamento forestale e rivedere la sistematica degli articoli sanzionatori e l'importo delle sanzioni;

5. Nell'articolo 91 è contenuto un errato rinvio interno.

Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede issa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»):

1. È necessario estendere la riserva di posteggio, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, agli imprenditori agricoli associati e, in generale, prevedere che le produzioni oggetto della vendita provengano in misura prevalente e non esclusiva dalle rispettive aziende, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 («Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA»):

1. È necessario prorogare a trecentosessanta giorni il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 2/2009 per la predisposizione e l'adozione da parte della Giunta regionale degli atti necessari al trasferimento delle funzioni relative al servizio fitosanitario regionale dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) all'ARSIA.

Per quanto concerne il capo II, sezione V (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 «Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura»):

1. La funzione sanzionatoria all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è attribuita, in via generale, dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) ed è pertanto superfluo individuare puntualmente il soggetto in una legge di settore.

Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica»):



1. Le Modifiche apportate all'articolo 7 della l.r. 16/2000 con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008), limitano gli interventi che possono essere effettuati «direttamente» dalle aziende unità sanitarie locali all'ambito dell'igiene degli alimenti, tralasciando i settori della sanità animale e quello dell'igiene delle produzioni zootecniche;

2. Per assicurare una tempestiva ed efficace azione preventiva a tutela della salute pubblica, è opportuno che le aziende unità sanitarie locali siano dotate degli stessi poteri di intervento anche nell'ambito di procedimenti volti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene dei mangimi, di salute e benessere degli animali;

3. Al fine di eliminare definitivamente il dubbio di un contrasto dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 16/2000 con i principi fondamentali della materia dettati dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), si chiarisce che le proiezioni farmaceutiche nei comuni classificati come montani o parzialmente montani aventi popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti possono essere istituite solo in assenza dei requisiti previsti dalla normativa statale per aprire una farmacia;

4. È necessario sopprimere nell'articolo 17, comma 2, il riferimento ai comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte, in quanto è stata abrogata la fonte normativa (Regolamento 16 marzo 2004, n. 17/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 Norme per la disciplina del commercio in sede issa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), che ne prevedeva le modalità di individuazione.

Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing»):

1. L'articolo 9, comma 2, prevede a carico di chi esegue piercing al padiglione auricolare un regime procedurale più severo (comunicazione al comune da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività), rispetto a chi esegue l'ordinaria attività di piercing e tatuaggio, per cui si procede alla relativa semplificazione.

Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali»):

1. Lo strumento della denuncia di inizio attività (DIA) differita, previsto dall'articolo 41, comma 3, che consiste nell'astenersi dall'intraprendere l'attività di «utilizzo dell'acqua minerale naturale e di sorgente» fino al sopralluogo di verifica dell'azienda unità sanitaria locale competente (sospensione che non può superare comunque i trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione), si è rilevato macchinoso e poco efficace;

2. La DIA differita è già stata soppressa con riferimento ai titolari degli stabilimenti che operano nel settore della produzione e del commercio alimentare, e si ritiene opportuno procedere analogamente nei confronti delle imprese esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente;

3. La definizione del sistema integrato dei laboratori della Toscana è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 932, per cui si ritiene opportuno espungere le disposizioni della legge che rinviano al regolamento attuativo e ad un decreto dirigenziale, rispettivamente la definizione dei requisiti tecnico-strutturali dei laboratori e l'individuazione dei laboratori stessi.

Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 «Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari»):

1. L'esperienza dei primi anni di applicazione della l.r. 9/2006 ha dimostrato che il termine per la comunicazione previsto dall'articolo 8 è insufficiente, anche alla luce del fatto che ad oggi, in Italia, esiste un solo organismo nazionale di accreditamento.

Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale»):

1. Per dare operatività al servizio civile regionale istituito con la l.r. 35/2006 è necessaria l'elaborazione del piano regionale per il servizio civile previsto dall'articolo 16 della legge stessa;

2. Il piano regionale di servizio civile sarà tuttavia elaborato ed approvato nella prossima legislatura dopo l'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

3. Per garantire immediata operatività al servizio civile regionale, nelle more dell'approvazione dell'apposito piano regionale, è necessario individuare, con strumenti alternativi al piano stesso, i criteri per la selezione dei progetti e la capacità complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti.

Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche»):

1. L'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni, su proposta delle Autorità dell'ambito territoriale ottimale (ATO), individuano le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta (determinate dallo stesso decreto) e zone di rispetto, la cui perimetrazione è demandata alle regioni;

2. La Toscana non si è ancora dotata di norme tecniche per l'individuazione delle zone di rispetto e per la disciplina di dette zone, ai sensi dell'articolo 94 commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 152/2006.

Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 «Norme in materia di inquinamento acustico»):

1. In attesa della normativa statale che provvederà al coordinamento delle disposizioni del d.lgs. 194/2005 con i provvedimenti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), si ritiene necessario procedere almeno al recepimento delle definizioni contenute nello stesso decreto legislativo, ricordando che la Regione ha già provveduto a darvi in parte attuazione, relativamente agli adempimenti più urgenti, con la legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);

2. Si ritiene necessario che il programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 89/1998, tenga conto anche dei piani di azione di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, relativi agli assi stradali principali di competenza delle province;

3. Al fine di evitare che i comuni approvino piani comunali di risanamento acustico relativi a porzioni isolate del territorio, si introduce l'espressa previsione che tali piani debbano avere come ambito territoriale di riferimento l'intero territorio comunale e che in caso contrario gli stessi piani non vengano ammessi ai contributi regionali di cui all'articolo 11 della l.r. 89/1998.

Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo»):

1. Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009, è stato proposto ricorso avverso l'articolo 34 della l.r. 62/2008, che ha modificato l'articolo 12-bis, comma 4 della l.r. 91/1998, sollevando eccezione di costituzionalità con particolare riferimento all'articolo 12-bis, comma 4, lettera h), come modificato, dal momento che la formulazione di detta lettera presenta profili di illegittimità con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

2. Per determinare il venir meno delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Consiglio dei ministri si sostituisce il testo della lettera h) del comma 4 dell'articolo 12-bis della l.r. 91/1998 con una nuova formulazione concordata con Ministero per i rapporti con le regioni.

Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»):

1. Nell'articolo 51, comma 1, lettera e), della l.r. 1/2005, vanno eliminati i richiami all'articolo 34 della l.r. 1/2005, abrogato dalla l.r. 62/2008;



2. È necessario abrogare la lettera *f*), del comma 1, dell'articolo 51, della l.r. 1/2005, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 182/2006, in quanto l'individuazione degli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale è oggi contenuta nel piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera *e*) del d.lgs. 42/2004 e non più nel piano territoriale di coordinamento di competenza delle province;

3. In conformità alla disciplina del d.p.r. 380/2001 si modifica l'articolo 76, comma 1, lettera *b*), l'articolo 132, comma 8 e l'articolo 139, comma 9, della l.r. 1/2005 sostituendo il termine «attestazione di conformità» con il termine «dichiarazione di inizio attività»;

4. Per eliminare i riferimenti alle precedenti fonti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi abrogate, si adeguano i rinvii contenuti nell'articolo 82, comma 12 e 13, e nell'articolo 86, comma 3, della l.r. 1/2005 alle disposizioni del d.lgs. 81/2008;

5. Si deve adeguare l'attuale normativa regionale alle Modifiche introdotte dal d.p.r. 328/2001, anche ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 30/2006, che sancisce l'impossibilità per le regioni di adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione.

Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 «Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale») e sezione III (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»):

1. È necessario introdurre nella l.r. 1/2009 e nella l.r. 4/2008, rispettivamente per le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, l'individuazione della figura del datore di lavoro agli effetti del d.lgs. 81/2008;

2. Al fine di dissipare dubbi interpretativi occorre un adeguamento della normativa in materia di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana e dai relativi enti strumentali in vigore alla data del 1° gennaio 2005, conformemente all'interpretazione della norma nazionale fornita anche dal Dipartimento della Funzione pubblica con il parere 17 gennaio 2008, n. 3;

Si approva la presente legge:

Capo I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1996, N. 76

(DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA)

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 76/1996

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma), sono abrogati.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1996, N. 95

(DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA)

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 95/1996

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), è sostituita dalla seguente: «*c*) definisce gli atti e le procedure di inasprimento degli interventi speciali e dei progetti delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 95/1996 è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 95/1996

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 95/1996 la parola: «Province» è sostituita dalle seguenti: «unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008».

2. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: «Comunità Montane» sono inserite le seguenti: «e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008».

3. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: «Comunità Montane» sono inserite le seguenti: «e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008».

4. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 95/1996 le parole: «, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6,» sono soppresse.

5. Al comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: «Comunità Montane» sono inserite le seguenti: «e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008».

6. Al comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: «Comunità Montane» sono inserite le seguenti: «e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 95/1996

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente: «2. Sono inaspriti, in tutto o in parte, con il fondo regionale:

a) gli interventi speciali, di cui alla l. 97/1994, di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008;

b) le spese di investimento delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, per la realizzazione di progetti che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e sociosanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;

c) le spese necessarie all'elaborazione dei progetti di massima ed al loro perfezionamento in progetti esecutivi;

d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;

e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento regionale.».

Art. 5.

Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 95/1996

1. L'articolo 7 della l.r. 95/1996 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 95/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 95/1996 dopo le parole: «Comunità Montana» sono inserite le seguenti: «e unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 95/1996 la parola: «regionale» è sostituita dalle seguenti: «alla Regione Toscana».

3. I commi da 2 a 7 dell'articolo 8 della l.r. 95/1997 sono abrogati.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 95/1996

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente: «2. Il «programma finanziario» è l'atto di riparto annuale, tra le comunità montane, le unioni di comuni costituite ai sensi degli arti-



coli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e i comuni montani non compresi negli ambiti-territoriali di detti enti, delle risorse disponibili per gli interventi speciali e per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente: «3. Il piano di indirizzo comprende:

a) l'indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l'attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti.».

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente: «4. I «criteri e le priorità» comprendono le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte della Regione Toscana.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 95/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui, tra una comunità montana, un'unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e un comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la comunità montana o l'unione di comuni si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel comune, la comunità montana o l'unione di comuni può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Toscana.».

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 95/1996 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 9.

Abrogazione degli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996

1. Gli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996 sono abrogati.

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1999, N. 11

(PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE, DELLE UNIVERSITÀ TOSCANE E DELLA SOCIETÀ CIVILE PER CONTRIBUIRE, MEDIANTE L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CIVILE DEMOCRATICA, ALLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DIFFUSA E CONTRO I DIVERSI POTERI OCCULTI)

Art. 10.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/1999

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituito dal seguente: «4. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, N. 49

(NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE)

Art. 11.

Modifiche all'articolo 10-ter della l.r. 49/1999

1. Nella rubrica dell'articolo 10-ter della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), dopo la parola: «comunitaria» sono inserite le seguenti: «e nazionale».

2. Al comma 1 dell'articolo 10-ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: «comunitaria» sono inserite le seguenti: «e nazionale».

3. Al comma 2 dell'articolo 10-ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: «comunitario» sono inserite le seguenti: «e nazionale».

4. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 10-ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: «comunitario» sono inserite le seguenti: «e nazionale».

5. Al comma 3 dell'articolo 10-ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: «comunitari» sono inserite le seguenti: «e nazionali».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, N. 40

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO-TERRITORIALE E DI INCENTIVAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE DI COMUNI)

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 40/2001

1. L'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino-territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), è abrogato.

Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2004, N. 70

(NORME PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 70/2004

1. L'articolo 17 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente: «Art. 17 (*Rimborsi ai comuni*). — 1. Gli oneri sostenuti dai comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie sono rimborsati dalla Regione, nella misura stabilita ai sensi del comma 2, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.

2. Il rimborso di cui al comma 1, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.».

Sezione VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 74

(NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 25 «NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE»)

Art. 14.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 74/2004

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), è inserito il seguente: «3-bis. Il rimborso di cui al comma 3, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.».



Sezione VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2006, N. 12

(NORME IN MATERIA DI POLIZIA COMUNALE E PROVINCIALE)

Art. 15.

Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 12/2006

1. Nel comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), la parola: «centottanta» è sostituita dalle seguenti: «dodici mesi».

Sezione IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 23

(NUOVO ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA E NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1995, N. 9 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI ACCESSO AGLI ATTI»)

Art. 16.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 23/2007

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), è aggiunta la seguente: «*h-bis*) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera *d*)».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2007

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2007 sono aggiunte, infine, le parole: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h-bis*)».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. n. 23/2007 è sostituito dal seguente: «3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 23/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente: «3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 5-bis, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.».

Sezione X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2007, N. 62

(DISCIPLINA DEI REFERENDUM REGIONALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E DALLO STATUTO)

Art. 20.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Sezione XI

SEZIONE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2007, N. 69

(NORME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI)

Art. 21.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 69/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente: «3. L'Autorità riceve un'indennità di funzione determinata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell'indennità non concorre l'importo corrispondente alla ritenuta previdenziale obbligatoria di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). A far data dal 1° luglio 2009 all'Autorità spetta inoltre il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza o dalla sede abituale di lavoro alla sede dell'Autorità.».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 69/2007

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 69/2007 la parola «ottobre» è sostituita dalla seguente: «settembre».

Sezione XII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2008, N. 5

(NORME IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI E DI RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA REGIONE)

Art. 23.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2008

1. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente: «8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.».



Sezione XIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008, N. 20

(DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 51, COMMA 1 DELLO STATUTO. NORME IN MATERIA DI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE)

Art. 24.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è abrogato.

Art. 25.

Inserimento dell'articolo 18-bis nella l.r. 20/2008

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente: «Art. 18-bis (*Esclusione*). — 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente: «2. Per i soggetti di cui al comma 1, lo statuto o l'organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente: «3-bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all'amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione.».

Art. 27.

Inserimento dell'articolo 22-bis nella l.r. 20/2008

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente: «Art. 22-bis (*Esclusione*). — 1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.».

Sezione XIV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2008, N. 37

(RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE)

Art. 28.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 37/2008

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), dopo le parole: «e i consiglieri di minoranza» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000».

2. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 37/2008, dopo le parole: «in una delle liste non collegate al sindaco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente: «6-bis. Il comune può in ogni tempo sostituire, con le procedure di cui al comma 5, i rappresentanti eletti ai sensi del medesimo comma 5 o quelli nominati ai sensi del comma 6.».

4. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: «La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'assemblea, alla conferenza dei sindaci o al presidente.».

5. Dopo il comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 37/2008 è aggiunto il seguente: «11-bis. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco negli organi di cui ai commi 4, 8 e 10, esclusivamente nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall'esercizio delle funzioni.».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 37/2008

1. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 37/2008 è sostituita dalla seguente: «c) i rapporti in corso conseguenti all'affidamento di compiti e funzioni dei comuni e delle gestioni associate dei comuni di cui all'articolo 20, le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di detti compiti e funzioni;».

Art. 30.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 37/2008

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: «5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all'attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della l. 244/2007.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente: «5-bis. Il decreto dispone allo stesso modo per i rapporti conseguenti all'affidamento di compiti e funzioni dei comuni, di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c), secondo quanto previsto dagli atti che li regolano e, in mancanza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della l. 244/2007. Può disporre diversamente su motivata richiesta del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati che abbiano a tal ine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.».

3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 11 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente: «5-ter. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c). Il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 37/2008

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 37/2008 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15, possono successivamente partecipare anche altri comuni contermini, non facenti parte di altre comunità montane e unioni di comuni, a condizione che siano compresi nella stessa provincia dei comuni dell'unione già costituita e nella stessa zona distretto di riferimento, e a condizione che detta partecipazione non determini il venir meno, per comuni compresi in livelli ottimali, del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 40/2001.».

1-ter. Ai fini del comma 1 bis, le modifiche statutarie o gli statuti delle unioni di cui agli articoli 14 e 15, individuano i comuni interessati e il termine, successivo alla costituzione, entro il quale il comune interessato può provvedere, ai sensi di legge, all'adesione. La partecipazione di altri comuni alle unioni di cui agli articoli 14 e 15, non determina effetti ulteriori sull'esercizio delle funzioni regionali, rispetto a quelli già prodotti ai sensi dell'articolo 14, comma 9 e dell'articolo 15, comma 8.



1-*quater*. Se tutti i comuni di una comunità montana, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 15, in alternativa alla costituzione di un'autonoma unione di comuni intendono aderire ad una unione di comuni contermini, già costituita e facente parte della stessa zona distretto e dello stesso territorio provinciale, le disposizioni dell'articolo 15 si applicano in relazione agli atti di adesione che, ai sensi di legge, devono essere approvati dai comuni medesimi. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 8, si intendono riferite all'unione cui i comuni aderiscono.

1-*quinqies*. L'ambito territoriale dell'unione, come risultante dall'ampliamento di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 37/2008

1. All'articolo 28 della l.r. 37/2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Allo scioglimento dell'unione di comuni o della comunità montana conseguente al mancato svolgimento delle gestioni associate, a norma degli articoli 17, comma 5, e 20, comma 5, si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all'unione di comuni o alla comunità montana. Il decreto stabilisce il termine, non superiore a sei mesi dall'accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative.».

Art. 33.

Modifiche all'allegato B della l.r. 37/2008

1. Le tabelle di cui all'allegato B della l.r. 37/2008, relative agli ambiti-territoriali Montagna Fiorentina e Mugello, sono sostituite dalle seguenti:

Provincia di Firenze AMBITO: MONTAGNA FIORENTINA Comuni	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
LONDA	5.940	5.940		1.832
PELAGO	5.485	3.692	709	6.395
PONTASSIEVE	11.438	4.897	3.896	9.893
REGGELLO	12.125	5.321	3.093	10.456
RUFINA	4.564	4.564		7.382
SAN GODENZO	9.925	9.925		1.256

Provincia di Firenze AMBITO: MUGELLO Comuni	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
BARBERINO DI MUGELLO	13.324	13.324		10.406
BORGIO SAN LORENZO	14.617	14.617		17.350
DICOMANO	6.175	6.175		5.387
FIRENZUOLA	27.212	27.212		4.921
MARRADI	15.410	15.410		3.394
PALAZZUOLO SUL SENIO	10.893	10.893		1.234
SAN PIERO A SIEVE	3.663	3.663		4.065
SCARPERIA	7.939	7.939		7.438
VAGLIA	5.694	5.694		5.073
VICCHIO	13.890	13.890		7.956

2. Sono fatti salvi gli atti di modifica degli ambiti territoriali e di costituzione delle comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, già adottati dalla Regione in conformità a quanto stabilito dal comma 1.

Sezione XV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 55

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMATIVA)

Art. 34.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 55/2008

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è sostituito dal seguente: «Art. 7 (*Documentazione a corredo delle proposte di legge*). — 1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto e le leggi che, secondo quanto attestato espressamente dalla relazione illustrativa, non comportano effetti finanziari.

3. La relazione tecnico-normativa indica l'eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.

4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:

a) relazione sugli esiti dell'AIR;

b) scheda di legittimità;

c) scheda di fattibilità;

d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.

5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all'articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.

6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all'articolo 20.».

Art. 35.

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 55/2008

1. L'articolo 13 della l.r. 55/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Manutenzione della normativa). — 1. Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:

a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;

b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;

e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.».

Art. 36.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2008

1. La rubrica dell'articolo 18 della l.r. 55/2008 è sostituita dalla seguente: «Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti».

Sezione XVI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3

(TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 37.

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 3/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo le parole: «i consiglieri e» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle missioni all'estero.».



Sezione XVII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2009, N. 16
(CITTADINANZA DI GENERE)

Art. 38.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 16/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), è sostituito dal seguente: «4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le istituzioni nonché i soggetti che promuovono politiche di genere e di pari opportunità chiamati a far parte del Tavolo.».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 16/2009, la parola «21» è sostituita dalla seguente: «24».

Sezione XVIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2009, N. 19
DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Art. 40.

Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 19/2009

1. L'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente: «Art. 27 (*Indennità e rimborsi spese*). — 1. Spetta al Difensore civico un'indennità pari all'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta previdenziale obbligatoria di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento della attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.».

Sezione XIX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009, N. 26
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO
INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 41.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è aggiunto il seguente: «2-bis. Al personale assegnato all'Ufficio di collegamento di cui all'articolo 14, successivamente alla data del 31 dicembre 2009, l'indennità mensile è corrisposta ino al 50 per cento di quella spettante ai sensi dei commi 1 e 2.».

Art. 42.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può approvare progetti d'intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dal piano integrato delle attività internazionali. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d'intesa con lo stesso Ufficio di presidenza.».

Sezione XX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40
(LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO NORMATIVO 2009)

Art. 43.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 40/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è sostituito dal seguente: «3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente: «3-ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3-bis sono ridotti a trenta giorni.».

Art. 44.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 40/2009 prima delle parole: «I termini» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-bis.».

Art. 45.

Inserimento dell'articolo 14-bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «Art. 14-bis *Pareri e valutazioni tecniche*. 1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:

a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all'articolo 17 della l. 241/1990;

b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.».

Art. 46.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «1-bis. Sono abrogati altresì gli articoli 31 e 32 della l.r. 9/1995.»

Art. 47.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 40/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 40/2009 è aggiunta la seguente: «b-bis) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA);».

Art. 48.

Inserimento dell'articolo 24-bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 24 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «Art. 24-bis (*Acquisizione della VIA*). — 1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.



Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente per la VIA stessa si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all'articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14-*quater*, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della l. 241/2000, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità».

Art. 49.

Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 26 (*Rappresentante della Regione nelle conferenze*). — 1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:

a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;

b) dall'assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.

2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall'assessore competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, o dal coordinatore di area da lui delegato, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, oppure dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza».

Art. 50.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: «del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei lavori della conferenza stessa».

2. Al comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: «La determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione».

Art. 51.

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 40/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 40/2009 è inserita la seguente: «(b-bis) articolo 14-*ter*, comma 10;».

Art. 52.

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 40/2009, le parole: «della Regione e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e)».

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1995, n. 83

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE

Art. 53.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 83/1995

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese); sono sostituiti dai seguenti: «2. L'Amministratore presenta alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la proposta di piano delle attività e del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell'Azienda.

3. Il piano di attività si compone del piano pluriennale, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione. Nei documenti del piano di attività sono distintamente evidenziate le attività dell'Azienda di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.

4. Il piano di attività deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti».

Art. 54.

Modifiche all'articolo 5-bis della l.r. 83/1995

1. Il comma 2 dell'articolo 5-bis della l.r. 83/1995 è abrogato.

Art. 55.

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 83/1995

1. L'articolo 11 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (*Piano di attività e bilancio*). — 1. La Giunta regionale trasmette il piano di attività di cui all'articolo 5, comma 3, alla commissione consultiva competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere all'approvazione dello stesso.

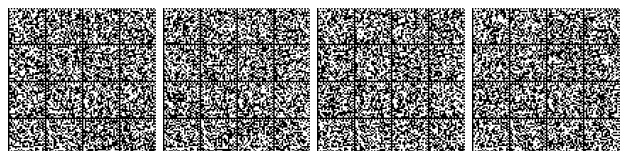
2. Il bilancio di previsione dell'Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso alla Giunta regionale dall'Amministratore entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il bilancio di esercizio dell'Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso dall'Amministratore alla Giunta regionale entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione».

Art. 56.

Modifiche all'articolo 12-bis della l.r. 83/1995

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12-bis della l.r. 83/1995 è sostituita dalla seguente: «a) piano di attività».



Art. 57.

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 83/1995

1. L'articolo 16 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente: «Art. 16 (*Personale*). — 1. L'Azienda assume personale, compreso il direttore tecnico di cui all'articolo 5-bis, con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, n. 39

(LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA)

Art. 58.

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 39/2000

1. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente: «4-bis) il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali ed il loro impiego nel ciclo colturale.».

Art. 59.

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente: «2-bis. Le province, le comunità montane e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l'utilizzo del Sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) operante all'interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).».

Art. 60.

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 39/2000

1. Al comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 39/2000 le parole: «Per i corpi aziendali ricadenti nel territorio di più Province o Comunità montane è competente l'ente nel cui-territorio è posta la maggior parte della superficie boscata» sono soppresse.

Art. 61.

Inserimento dell'articolo 68-bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 68 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente: «Art. 68-bis (*Interventi ricadenti sul territorio di competenza di più enti*). — 1. Nel caso di interventi, opere o piani che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è competente l'ente nel cui-territorio è posta la maggior parte della superficie interessata. L'ente competente comunica all'altro ente il procedimento in corso, ai fini dell'acquisizione dell'eventuale parere per la parte di competenza.».

Art. 62.

Sostituzione dell'articolo 82 della l.r. 39/2000

1. L'articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 82 (*Sanzioni*). — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di-terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qua-

lità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'articolo 76, comma 5 e all'articolo 43;

b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:

1) ogni 1.000 metri quadrati di-terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le Modifiche alla destinazione d'uso dei-terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di-terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;

2) ogni 1.000 metri quadrati di-terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;

3) ogni 1.000 metri quadrati di-terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;

3) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:

1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;

2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;

f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;

7) ogni pianta o ceppaia abbattuta, danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e della lettera e), numeri 2) e 8) del presente comma;

8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.

2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.



3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera *f*), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.

4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.

5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a*), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera *b*) e del comma 2, e nelle aree di cui al comma 1, lettera *c*) dello stesso articolo;

b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall'articolo 63;

2) la realizzazione di impianto d'arboricoltura da legno o il suo espanto senza la prescritta comunicazione;

3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d'autorizzazione o in difformità dalla stessa.

c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all'articolo 76, comma 4, lettera *a*); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

6. Per le violazioni del divieto di cui all'articolo 76, comma 4, lettera *b*), si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera *e*), della l.r. 3/1994.

7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l'autorizzazione di cui all'articolo 79;

b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale;

e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all'articolo 79-bis, comma 4.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4-bis, lettere *b*), *c*) e *d*), la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.

9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*) e lettera *d*), numero 1.).

Art. 63.

Abrogazione dell'articolo 83 della l.r. 39/2000

1. L'articolo 83 della l.r. 39/2000 è abrogato.

Art. 64.

Modifiche all'articolo 85 della l.r. 39/2000

1. Al comma 6 dell'articolo 85 della l.r. 39/2000 le parole: «da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 3.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00».

Art. 65.

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2-bis dell'articolo 91 della l.r. 39/2000 le parole: «di cui all'articolo 40, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 39, comma 1.».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N. 28

(CODICE DEL COMMERCIO. TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE ISSA, SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)

Art. 66.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 28/2005

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede issa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.), è sostituita dalla seguente: «*b*) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell'area commerciale metropolitana, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati nell'allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede issa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»)).».

Art. 67.

Modifiche all'articolo 105 della l.r. 28/2005

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 105 della l.r. 28/2005 le parole: «all'articolo 51, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54-bis, comma 1».

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 105 le parole: «e 3-bis» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 105 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: «1-bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 chiunque attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, comma 3-bis.».

4. Al comma 2 dell'articolo 105 della l.r. 28/2005 le parole: «all'articolo 51, comma 3» sono sostituite dalle parole «all'articolo 54-bis, comma 1».



Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 2
(NUOVA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
NEL SETTORE AGRICOLO FORESTALE «ARSIA»)

Art. 68.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 2/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA»), è sostituito dal seguente: «3. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), relative al servizio fitosanitario regionale, sono svolte dall'ARSIA conseguentemente al trasferimento delle risorse professionali e finanziarie a ciò necessarie. A tale scopo entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, provvede alla predisposizione e all'adozione degli atti necessari al trasferimento delle medesime dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPAT).».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2009, N. 21
(NORME PER L'ESERCIZIO, LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA)

Art. 69.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 21/2009

Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è abrogato.

Capo III

DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETÀ

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 16
(RIORDINO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA,
IGIENE DEGLI ALIMENTI, MEDICINA LEGALE E FARMACEUTICA)

Art. 70.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 16/2000

1. Il comma 1-bis dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente: «1-bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l'igiene degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, le aziende USL, nella loro attività di vigilanza e controllo:

a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare e di mangimi, di salute e benessere degli animali;

b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall'alimentazione umana;

c) dispongono il sequestro di mangimi pericolosi per la salute degli animali e per le produzioni zootecniche destinate al consumo umano;

d) dispongono il blocco Ufficiale e l'abbattimento degli animali, nonché il blocco Ufficiale e la distruzione di attrezzature fisse e mobili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici, quando previsto dalle norme sul patrimonio zootecnico;

e) dispongono il blocco Ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento, nonché il blocco Ufficiale di animali e delle loro produzioni.».

Art. 71.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 16/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente: «2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, o nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, qualora non vi siano i requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale, il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l'istituzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nelle aree-territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69.».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2004, N. 28
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING)

Art. 72.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 28/2004

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: «comune competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2004, N. 38
(NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RICERCA, DELLA COLTIVAZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI)

Art. 73.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 38/2004

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente), è sostituito dal seguente: «3. Le funzioni amministrative in materia di attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale e di sorgente.».

Art. 74.

Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004

1. L'articolo 41 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 41 (*Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale, naturale e di sorgente*). — 1. L'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività, presentata al comune, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. L'attività può essere avviata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. Il contenuto della dichiarazione è definito nel regolamento di cui all'articolo 49, con l'indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente.



3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. L'azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

5. Il comune trasmette la dichiarazione di avvio dell'attività all'azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell'anagrafe di cui all'articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.

6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività nonché ogni variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d.p.g.r. 40/R/2006.

7. In caso di variazione significativa dell'attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l'azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all'articolo 14 del d.p.g.r. 40/R/2006.

Art. 75.

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 38/2004

1. Ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 45 della l.r. 38/2004 le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'azienda USL».

Art. 76.

Modifiche all'articolo 46 della l.r. 38/2004

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 38/2004 è abrogato.

Art. 77.

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 38/2004

1. Al comma 8 dell'articolo 48 della l.r. 38/2004 le parole: «i titolari delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente».

Art. 78.

Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004

1. Le lettere *f*) e *l*) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 38/2004 sono abrogate.

2. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 38/2004 è sostituita dalla seguente: «*h*) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegue la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera *g*)».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 79.

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 40/2005

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserita la seguente: «*d-bis*) Rete Toscana per la Medicina Integrata»

Art. 80.

Modifiche all'articolo 97 della l.r. 40/2005

1. Dopo la lettera *h-bis*) del comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente: «*h-ter*) un rappresentante esperto delle medicine complementari integrate».

2. Al comma 2 dell'articolo 97, dopo le parole: «comma 1, lettere *g*), *h*) e *h-bis*)» aggiungere le seguenti: «*h-ter*)».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2006, N. 9

(ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI)

Art. 81.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari), la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2006, N. 35

(ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE)

Art. 82.

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 35/2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è aggiunto il seguente: «*1-bis*. Nelle more dell'approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo programma regionale di sviluppo (PRS), i criteri per la selezione e l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale sono quelli indicati dal decreto ministeriale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi)».

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 22 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente: «*1-ter*. Nelle more dell'approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo PRS, la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:

a) delle risorse stanziati nel bilancio annuale di previsione;

b) del costo unitario per ciascun giovane stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2.».



Capo IV

POLITICHE-TERRITORIALI E AMBIENTALI

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1995, n. 81

(NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, n. 36 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE»)

Art. 83.

Inserimento dell'articolo 8-ter nella l.r. 81/1995

1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), è inserito il seguente: «Art. 8-ter Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a-terzi mediante impianto di pubblico acquedotto 1. In attuazione dell'articolo 94, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto previsto in detto articolo, con regolamento sono stabilite le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici da applicare in relazione:

a) al grado di protezione naturale dell'acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e pedologiche;

b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;

c) all'importanza della captazione in-termini di volumi estratti e abitanti serviti;

d) al contesto-territoriale in cui è inserita la captazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte delle autorità dell'ambito-territoriale ottimale;

b) la struttura e le attività all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell'articolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo ed in raccordo con il piano di indirizzo-territoriale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.».

*Sezione II*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, n. 89
(NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

Art. 84.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 89/1998

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), nonché nei rispettivi decreti attuativi.».

Art. 85.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 89/1998

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente: «3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri e agli indirizzi di cui all'articolo 2 della presente legge e avere come ambito-territoriale di riferimento l'intero-territorio comunale.».

Art. 86.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 le parole: «delle altre proposte pervenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di azione di cui all'articolo 4 del d. lgs. 194/2005 relativi agli assi stradali principali di competenza delle province».

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 dopo le parole: «del piano di classificazione acustica» sono inserite le seguenti: «nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all'intero-territorio comunale».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, n. 91

(NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO)

Art. 87.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 91/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente: «1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza di bacino, tra i membri del comitato tecnico di cui all'articolo 4, comma 2.».

Art. 88.

Modifiche all'articolo 12-bis della l.r. 91/1998

La lettera h) del comma 4 dell'articolo 12-bis della l.r. 91/1998 è sostituita dalla seguente: «h) nel rispetto dei principi della legislazione statale, le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006;».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, n. 1

(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 89.

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituita dalla seguente: «e) in attuazione dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al piano di indirizzo-territoriale, ai sensi degli articoli 33 e 48, comma 2.».

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 1/2005 è abrogata.

Art. 90.

Modifiche all'articolo 76 della l.r. 1/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente: «b) individua le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività e disciplina i relativi procedimenti;».

Art. 91.

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente: «a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), gli interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale;».



Art. 92.

Modifiche all'articolo 80 della l.r. 1/2005

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 1/2005, prima delle parole: «I seguenti interventi» sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, della l.r. 39/2005.».

Art. 93.

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005

1. Il comma 12 dell'articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: «12. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell'attività riacquistano efficacia dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).».

2. Il comma 13 dell'articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: «13. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l'organo preposto alla vigilanza ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.».

Art. 94.

Modifiche all'articolo 84 della l.r. 1/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di varianti in corso d'opera, quando non ricorrono le condizioni dell'articolo 83, comma 12, l'interessato deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, descrivendo le variazioni da apportare all'intervento originario.».

Art. 95.

Modifiche all'articolo 86 della l.r. 1/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 86 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l'abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all'articolo 82, comma 16. Al momento dell'attestazione, il professionista abilitato consegna al comune copia del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L'abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui l'attestazione perviene al comune.».

Art. 96.

Modifiche all'articolo 89 della l.r. 1/2005

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 89 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente: «a) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione-territoriale, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;».

Art. 97.

Modifiche all'articolo 132 della l.r. 1/2005

1. Il comma 8 dell'articolo 132 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: «8. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), eseguite in mancanza della denuncia di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.».

Art. 98.

Modifiche all'articolo 139 della l.r. 1/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 139 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni previste dal presente articolo, per le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d), eseguite in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.».

Capo V

ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

Sezione I

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2003, N. 44

(ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLA REGIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2000, N. 26 «RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE»)

Art. 99.

Abrogazione della l.r. 44/2003

1. La legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «RIORDINO della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»), è abrogata.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2008, N. 4

(AUTONOMIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE)

Art. 100.

Inserimento dell'articolo 15-bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente: «Art. 15-bis (*Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale*). — 1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l'articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18 del d.lgs. 81/2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell'articolo 17 del d.lgs. 81/2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 del d.lgs. 81/2008, tenendo conto dell'ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 81/2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell'articolo 29, comma 6.

4. Nelle sedi di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, per gli interventi di manutenzione relativi alla tutela della salute e della sicurezza che eccedono il limite previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana), il datore di lavoro del Consiglio regionale inoltra richiesta alla competente struttura della Giunta regionale che provvede a titolo d'intervento obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008.»

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, n. 1

(TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Art. 101.

Inserimento dell'articolo 7-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente: «Art. 7-bis (*Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro*). — 1. La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore generale che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e definisce l'articolazione delle funzioni fra i vari soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto stesso.

2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 81/2008, esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all'ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 81/2008.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP).

4. Le funzioni relative all'attività del RSPP, come definite dal presente articolo, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 «Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»).

Art. 102.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 la parola: «62» è sostituita dalla seguente: «70».

Art. 103.

Inserimento dell'articolo 68-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 68 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente: «Art. 68-bis (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri di cui all'articolo 7-bis, comma 4, stimati annualmente in euro 220.000,00, si fa fronte per

le annualità 2010 e 2011 con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio pluriennale 2009 - 2011 annualità 2010 e 2011.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con successive leggi di bilancio.».

Art. 104.

Inserimento dell'articolo 74-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 74 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente: «Art. 74-bis (*Attuazione di disposizioni statali in ordine alla validità delle graduatorie concorsuali prorogate*). — 1. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), cessano di avere efficacia con il decorso del termine di validità triennale di ciascuna graduatoria, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini relativi agli anni 2005 e 2006 per i quali la Regione Toscana è stata soggetta a limitazioni delle assunzioni.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche agli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.».

Capo VI

BILANCIO E FINANZE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, n. 36

(ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 105.

Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 36/2001

1. L'articolo 12 della regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) è sostituito dal seguente: «Art. 12 (*Relazione tecnico-finanziaria*). — 1. Le proposte di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull'entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, prevedendo o modificando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono corredate di una relazione tecnico-finanziaria.

2. La relazione tecnico-finanziaria fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie ed esplicita le metodologie a tal fine seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati, evidenziando gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi. Nel caso di leggi inerenti le entrate, la relazione tecnico-finanziaria quantifica in termini di competenza il gettito che, nei singoli esercizi, sarà presuntivamente prodotto dalle relative disposizioni.

3. In caso di progetti legislativi e di emendamenti consiliari che contengano le disposizioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di progetti di legge, e nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 1999

MARTINI

10R1144



LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 76.

Commissione regionale per le pari opportunità.

*(Pubblicata nel Bollettino della Regione Toscana
n. 54 del 18 dicembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 55 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato quanto segue:

1. Che la disciplina dell'attuale «Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo» deve essere adeguata alle nuove disposizioni statutarie ed in particolare all'art. 55 che prevede l'istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità, organismo autonomo di tutela e garanzia, con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 117, comma settimo, della Costituzione;

2. Che l'esigenza di rendere più efficace la tutela delle pari opportunità fra donna e uomo rende opportuno prevedere che la Commissione sia composta da sole donne e comunque dal solo genere meno rappresentato in Consiglio regionale e che di essa faccia parte anche la consigliera regionale di parità;

3. Che è opportuno prevedere che la composizione della Commissione esprima un'ampia rappresentatività del mondo femminile, garantendo al contempo la funzionalità operativa di questo organismo attraverso modalità semplificate di funzionamento;

4. Che la nuova legge deve indicare i compiti della Commissione ed i casi in cui essa deve esprimere pareri obbligatori o osservazioni facoltative sugli atti regionali, sotto il profilo del rispetto del principio di pari opportunità;

5. Che devono essere altresì regolati la nomina degli organi ed i casi di decadenza delle componenti della Commissione, in particolare a seguito di assenze non giustificate;

6. Che per le disposizioni di raccordo con le procedure interne del Consiglio regionale si debba fare rinvio al regolamento interno di quest'ultimo, mentre debba essere riservata ad un regolamento interno della stessa commissione la disciplina del funzionamento della commissione stessa.

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Commissione regionale per le pari opportunità

1. In l'attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di pari opportunità tra donna e uomo e dell'art. 55 dello Statuto, la presente legge disciplina le modalità di costituzione e i compiti della Commissione regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è organismo autonomo di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio regionale.

3. La Commissione determina l'attuazione dell'uguaglianza tra i generi e rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta.

4. La Commissione favorisce il raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni.

Art. 2.

Composizione e durata

1. La Commissione è composta:

a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;

b) dalla consigliera regionale di parità.

2. Il numero delle componenti determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione rimane invariato per tutta la durata in carica della Commissione stessa.

3. Le consigliere regionali possono partecipare alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.

4. Per le indicazioni di candidatura e le proposte di nomina si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi da 1 a 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Le indicazioni di candidatura possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all'art. 7, comma 3, della legge n. 5/2008, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità.

6. La Commissione è nominata entro tre mesi dalla prima riunione del Consiglio regionale eletto e resta in carica fino all'insediamento della nuova Commissione nominata a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 3.

Dimissioni, decadenza, sostituzione

1. Le dimissioni da componente della Commissione sono efficaci dalla data della loro presa d'atto da parte della stessa Commissione.

2. La componente che, senza averne dato comunicazione prima dell'inizio della seduta, sia assente a tre sedute consecutive è dichiarata decaduta dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

3. Qualora si debba procedere a sostituzione di una componente della Commissione per dimissioni o decadenza o altra causa il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituita con le procedure di cui all'art. 2.

Art. 4.

Presidente, Ufficio di presidenza e regolamento

1. La Commissione, nella sua prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge, a maggioranza delle sue componenti, una Presidente e successivamente, in unica votazione con voto limitato, due Vicepresidenti. La Presidente e le Vicepresidenti sono scelte tra le componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di un terzo delle sue componenti e delibera validamente a maggioranza delle presenti, salvo i casi in cui è richiesta dalla presente legge o dal regolamento interno di cui al comma 5 una maggioranza qualificata per deliberare.

3. La Presidente e le Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza della Commissione. Le Vicepresidenti sostituiscono la Presidente in caso di assenza o di impedimento nei modi previsti dal regolamento interno.

4. La Commissione, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva a maggioranza delle sue componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, ivi compresi la possibile costituzione di gruppi di lavoro per specifiche attività, le modalità per le consultazioni di cui all'art. 5, comma 4, nonché gli eventuali casi per i quali è richiesta una deliberazione a maggioranza qualificata.



Art. 5.
Competenze

1. La Commissione:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di sanità (ARS);

b) può esprimere osservazioni facoltative su tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio regionale, per i profili attinenti al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi;

c) può presentare ai gruppi consiliari e alla Giunta regionale proposte di modifica della normativa esistente ai fini dell'attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini;

d) esprime osservazioni sul rispetto del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla Regione, utilizzando a tal fine anche i dati di monitoraggio comunicati alla Commissione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2008;

e) cura gli adempimenti in materia di banca dati dei saperi delle donne, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

2. La Commissione inoltre:

a) svolge attività di monitoraggio sull'attuazione dei principi di pari opportunità fra donna e uomo nell'ambito delle politiche regionali;

b) promuove iniziative di raccolta e diffusione di informazioni attinenti le pari opportunità;

c) elabora progetti ed interventi tesi a:

c.1) favorire una maggiore presenza delle donne nelle istituzioni;

c.1) favorire ed espandere l'accesso della donna al lavoro;

c.3) valorizzare e sviluppare la professionalità delle donne già occupate;

c.4) sollecitare l'adozione di azioni positive previste dalla legislazione in materia di pari opportunità, verificandone l'esecuzione, l'attuazione e l'esito finale;

c.5) sollecitare l'applicazione delle leggi statali e regionali a tutela delle donne.

d) conduce indagini sulla condizione femminile nella regione, nei luoghi di lavoro, nei corsi professionali, nelle strutture sanitarie, sociali, culturali ed assistenziali, nelle istituzioni pubbliche e nella società civile;

e) promuove interventi di assistenza e di consulenza per le donne in condizioni di disagio sociale, in collaborazione con gli organi istituzionalmente competenti, nonché tramite le associazioni e i movimenti per la tutela della donna;

f) sollecita la promozione e l'attivazione di centri culturali e ricreativi idoneamente attrezzati per un qualificato impiego del tempo libero e rivolti soprattutto all'inserimento sociale e allo sviluppo delle potenzialità in quelle donne che vivono una condizione di handicap o di emarginazione sociale;

g) organizza iniziative ed eventi a carattere culturale, collaborazioni con emittenti televisive e case produttrici cinematografiche, con la stampa e con i media, tese a promuovere la conoscenza della condizione femminile sul territorio;

h) promuove e organizza una rete di coordinamento fra gli organismi, le associazioni, i movimenti femminili operanti nel territorio.

3. Lo svolgimento delle competenze di cui al comma 2, è normalmente curato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, anche mediante l'attivazione di gruppi di lavoro, in conformità agli indirizzi espressi dalla Commissione stessa.

4. Qualora vi sia urgenza di deliberare i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma 1 e non sia possibile riunire la Commissione in tempo utile, l'Ufficio di presidenza all'unanimità può assumere le decisioni di competenza della Commissione, previa consultazione,

anche in via telematica o telefonica, delle componenti della Commissione stessa, per quanto possibile.

5. Gli atti approvati dall'Ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicati alla Commissione stessa nella sua prima seduta successiva.

6. La Presidente della Commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri o le osservazioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 6.

Procedure per il rilascio e l'esame dei pareri

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i termini e le procedure per il rilascio dei pareri e delle osservazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e per il loro esame da parte delle commissioni consiliari competenti.

Art. 7.

Rapporti di collaborazione

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

a) con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) con le organizzazioni femminili nazionali ed estere, anche in riferimento alla condizione delle donne emigrate ed immigrate in situazione di particolare disagio sociale;

c) con commissioni, comitati, centri e tavoli di concertazione sulle politiche di genere e di pari opportunità, istituiti nelle regioni italiane e presso gli enti locali;

d) con gli istituti di ricerca e le università della Regione anche sulla base di apposite convenzioni.

2. I rapporti di cui al comma 1, sono attivati e curati dall'Ufficio di presidenza sulla base degli indirizzi formulati dalla Commissione.

Art. 8.

Struttura organizzativa

1. Il Consiglio garantisce alla Commissione autonomia di funzionamento e assegna alla medesima risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

2. L'assegnazione del personale alla Commissione è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale sentita la Presidente della Commissione.

Art. 9.

Programma e relazione annuale

1. La Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo, con la relativa previsione di spesa. Tale previsione è valutata dal Consiglio regionale ai fini della formazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

2. Nel corso dell'anno, l'Ufficio di presidenza della Commissione può deliberare variazioni al programma che comportano minore spesa o non comportano variazioni di spesa, dandone comunicazione alla Commissione stessa e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le variazioni al programma che comportano maggiore spesa sono efficaci solo previo incremento della dotazione finanziaria di cui all'art. 11.

3. La Commissione trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta.



Art. 10.

Indennità e rimborsi

1. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, in relazione alle funzioni rispettivamente svolte, è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile spettante al consigliere regionale.

2. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che non risiedono nel luogo di riunione della Commissione, è dovuto, per ogni giornata di seduta della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro di cui fanno parte, il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.

3. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che, per documentate ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute della Commissione, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.

4. L'assenza ad una seduta della Commissione senza averne dato comunicazione prima dell'inizio comporta la riduzione di un sesto dell'indennità mensile di funzione di cui al comma 1.

5. Le missioni all'estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11.

Dotazione finanziaria

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione dispone della dotazione finanziaria ad essa assegnata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12.

Norme transitorie

1. All'entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo, costituita ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), assume la denominazione e le funzioni di cui alla presente legge e le sue componenti rimangono in carica fino alla scadenza di cui all'art. 2, comma 5, mantenendo il trattamento economico in essere.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione approva il regolamento interno con la procedura di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 14.

Abrogazioni

1. La legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 2009.

10R1145

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-041) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 3,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 0 1 6 *

